

**STATUTO**  
**dell'Organizzazione di Volontariato**  
**"Associazione Genitori P.A.N.S. - P.A.N.D.A.S. - B.G.E.**  
**Organizzazione di Volontariato"**

in sigla "PANS PANDAS BGE O.D.V."

**Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore – CTS), così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

**"Associazione Genitori P.A.N.S. - P.A.N.D.A.S. - B.G.E.**  
**Organizzazione di Volontariato"**  
in sigla "PANS PANDAS BGE O.D.V."

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Parma, al seguente indirizzo: via Ivano e Bonomi n.5.

Essa potrà istituire anche sedi secondarie ed unità locali, in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con deliberazione dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Essa non ha scopo di lucro, impiegando gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione mira allo svolgimento - prevalentemente in favore di terzi - delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera d) del CTS e, in particolare, attività di divulgazione di informazioni scientifiche per favorire la conoscenza, la formazione e l'informazione relativa alle sindromi PANS e PANDAS, tra la Comunità Scientifica, le Istituzioni, la Scuola e la Famiglia, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Si applicano ai volontari gli articoli 17 e 18 del CTS. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 33 del CTS e/o dalle norme tempo per tempo in vigore.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di svolgere le seguenti attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale:

- divulgare la conoscenza delle sindromi di "P.A.N.S." (Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome) e "P.A.N.D.A.S." (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections), nonché tutte le malattie ad essa correlate e rientranti nella categoria delle B.G.E. (Basal Ganglia Encephalitis) e disturbi del neuro-sviluppo, affinché dette patologie possano essere tempestivamente riconosciute e adeguatamente trattate nei soggetti che ne risultano affetti;
- elevare le suddette sindromi al riconoscimento di "patologia" da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, al fine di ottenere tutte le possibili esenzioni



Handwritten signature

di legge, sia a fini diagnostici che terapeutici;

- aiutare le famiglie dei bambini, e dei soggetti in genere, affetti dalle predette sindromi a riconoscerle e a gestirle nel modo più efficace, in modo da consentire loro di convivere con le patologie e con i conseguenti disagi familiari, neuro-psicologici e/o sociali, e di ottenere una adeguata assistenza psicologica, terapeutica, sanitaria, anche domiciliare;
- favorire lo scambio di conoscenze, competenze, abilità, idee, valori ed esperienze fra dette famiglie e fra enti e strutture che li assistono (educazione sanitaria), creando un network efficace e diffuso e migliorando i relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Per il raggiungimento delle superiori finalità, l'Associazione si propone di:

- divulgare tramite la stampa, i siti internet, i social-media, le scuole, i pediatri e attraverso convegni e congressi nazionali e internazionali la conoscenza di dette sindromi, onde consentire alle famiglie di soggetti affetti dalle patologie in oggetto di riconoscerle e di ottenere una diagnosi precoce ed adeguata delle stesse da parte di medici specializzati, al fine di iniziare un adeguato e tempestivo percorso terapeutico;
- allestire reparti ospedalieri e ambulatoriali idonei alla cura delle patologia, alla assistenza e ai percorsi terapeutici;
- favorire la specializzazione in subiecta materia nonché stimolare la sensibilizzazione verso dette patologie di personale medico, para-medico e socio-sanitario privato o pubblico, dei pediatri, nonché di neuro-psichiatri, reumatologi, psicologi, psico-terapeuti e di tutti gli altri soggetti coinvolti anche al fine di fornire un utile supporto, non solo psicologico, ai bambini e ai soggetti tutti affetti dalle patologie e alle loro famiglie;
- sensibilizzare in maniera capillare le Istituzioni competenti al fine del riconoscimento delle predette sindromi quali "malattie", a tutti gli effetti di legge;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

### ***Art. 3 – Membri dell'Associazione***

All'Associazione aderiscono, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire le finalità dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni o limitazioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere associati solo persone fisiche. Il numero degli Associati è illimitato. Sono inoltre membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che l'Assemblea, anche su proposta del Consiglio Direttivo, riconosca come soggetti che si impegnano costantemente a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione quale Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si espliciti l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le Deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi Associati nel Libro degli Associati, regolarmente vidimato, dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e va comunicato in forma scritta all'interessato entro sessanta (60) giorni dalla deliberazione di rigetto; l'aspirante associato non ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di Associato si perde:

- per decesso;
  - per recesso;
  - per decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa decorsi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale precedente;
  - per esclusione a seguito di: i) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione; ii) persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- L'esclusione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'Associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla Assemblea degli Associati, che tratterà tale rigetto in occasione della prima riunione utile o in occasione di una riunione appositamente convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel Libro degli Associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso, la decadenza o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro degli Associati.


Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 5 - Diritti e doveri dei soci**

Gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Organo preposto a ricevere le richieste di esame dei libri sociali, degli atti deliberativi e, in genere, di tutta la documentazione attinente alla gestione è il Consiglio Direttivo, che deve provvedere in merito alla richiesta formulata dall'As-



A large, handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page.

sociato entro e non oltre quindici (15) giorni dalla medesima richiesta, da formulare per iscritto o a mezzo e-mail.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il mese di gennaio di ogni anno;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

#### **Art. 6 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 7 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e che siano iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, e di cinque se l'Associazione ha più di cinquecento (500) associati. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto mediante i loro legali rappresentanti e, pertanto, mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore.

E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno - entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centoottanta giorni qualora ricorrano particolari condizioni - per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, nonché ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo direttivo eletto a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma

cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno otto (8) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. Ciascun Associato ha un voto.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, incluso eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del controllo;
- approva il bilancio o rendiconto di ogni esercizio;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sul rigetto di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono: in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.


Di ogni riunione assembleare è redatto apposito verbale, che verrà trascritto nel Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea.

#### **Art. 8 – Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea degli Associati, fatta eccezione per i primi amministratori che vengono nominati nell'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati, che abbiano specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Si applica l'art. 2382 c.c., nei limiti della compatibilità.

I singoli consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea, per gravi motivi, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati.

Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa almeno per cinque volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea.



A large, stylized handwritten signature, likely belonging to a member of the Board of Directors or the Association, written vertically on the right side of the page.

Qualora il singolo amministratore abbia agito in conflitto di interessi con l'Associazione e il suo voto sia stato determinante per l'approvazione della deliberazione, si applica l'art. 2475-ter c.c..

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti - salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva - che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone i bilanci o i rendiconti preventivo e consuntivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

E' consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spediti anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto solo da tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti gli amministratori.

L'incarico di Consigliere è gratuito; ciascun consigliere tuttavia ha diritto al rimborso delle spese pertinenti e adeguatamente documentate.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o di chi ha svolto le funzioni di segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono trascritti nel Libro delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 – Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere**

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione o in sede di atto costitutivo, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le

presiede, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione, con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta (30) giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può essere revocato in ogni tempo dalla carica ad opera dell'Assemblea, per gravi motivi, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Il Segretario è nominato con le modalità previste per il Presidente; ha il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuva il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente nelle rispettive funzioni, cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere è nominato con le modalità sopra previste per il Presidente; egli è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo ed al suo Presidente, della conservazione della documentazione contabile e dei libri sociali dell'Associazione.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nella redazione dei bilanci preventivo e consuntivo relativi ai singoli esercizi sociali.

#### **Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti**

Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del CTS, o su volontà dell'Assemblea degli Associati espressa con la medesima maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

Il Revisore Unico dei Conti:


- ha funzioni di controllo amministrativo e viene scelto, anche fra i non associati, tra i professionisti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti;
- resta in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile;
- controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Art. 11 - Organo di Controllo**

È nominato dall'Assemblea nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del CTS, o su volontà dell'Assemblea degli Associati con la medesima maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located at the bottom right of the page.

corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 12 - Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi e aiuti ricevuti da pubbliche amministrazioni ed enti assimilati, nonché da simili erogazioni, anche di natura fiscale, e liberalità ricevute da soggetti privati, e dai beni acquistati dall'Associazione; in particolare, entrano a far parte del Patrimonio dell'Associazione:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e lasciti;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiarie, e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, spettacoli, concerti, eventi ludici e sportivi e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali;

l) beni mobili e immobili ed i diritti che entreranno nella titolarità dell'Associazione;

m) somme ricevute a titolo di cinque per mille.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Restano fermi gli obblighi informativi previsti dalla legge a fronte di erogazioni pubbliche e del cinque per mille (art. 125 CTS e art. 16, comma 5, D.P.C.M 23 luglio 2020).

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari, in caso di eredità, sono accettati con il beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.



Sono consentite attività di Raccolta Fondi, in conformità alla normativa in vigore e, in particolare, all'articolo 7 del CTS.

Il fondo o patrimonio comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini previsti dal precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In ordine a quanto è da ritenersi distribuzione indiretta di utili, si rinvia al disposto dell'articolo 8, comma 3, del CTS.

Per il divieto di compensi agli amministratori si applica l'articolo 34, comma 2, del CTS, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e documentate. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo, in forma semplificata ove ne ricorrano i presupposti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i termini sopra previsti.

Copia del bilancio preventivo e consuntivo da approvare è comunicata a tutti gli associati che ne facciano richiesta a mezzo mail o con altra modalità idonea, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno la relativa approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione nonché ai sensi dei Principi Contabili vigenti in materia di Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per la redazione del Bilancio e per la tenuta delle scritture contabili, si rinvia agli articoli 13, 14 e 15 del CTS.

#### **Art. 13 – Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I volontari non occasionali di cui l'Associazione si avvalga devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Volontari, regolarmente vidimato.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 14 - Comitato Tecnico-Scientifico**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare un Comitato Tecnico-Scientifico con il compito di proporre al medesimo Consiglio Direttivo le linee programmatiche dell'attività tecnica e scientifica dell'Associazione. Il Comitato dura in carica per tre esercizi; il Comitato è composto da un'Equipe Interdisciplinare di professionisti esperti nel campo della cura, della riabilitazione e dell'assistenza di soggetti affetti dalle predette sindromi quali indicate al superiore Art. 2. L'Equipe è costituita da un numero variabile di professionisti non superiore a quindici, che siano esperti nelle diverse discipline scientifiche, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico possono essere nominati tra i soci o tra esperti esterni all'Associazione. L'Assemblea degli Associati può approvare un Regolamento che disciplini l'attività e gli scopi del Comitato.

#### **Art. 15 - Clausola di conciliazione**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'Associazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

#### **Art. 16 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 17 - Rinvio**

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice Civile, alle altre norme di legge vigenti in materia nonché ai principi e alle interpretazioni espresse nelle Circolari e nelle Note Direttoriali espresse dal Ministero competente in materia di Enti del Terzo Settore.

